

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1014-A

ALLEGATO

RELAZIONE GENERALE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(RELATORE MANZELLA)

Comunicata alla Presidenza il 2 novembre 2006

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2006

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro per le politiche europee
di concerto col Ministro degli affari esteri
col Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
col Ministro dell'economia e delle finanze
e col Ministro della giustizia**

(V. Stampato Camera n. 1042)

approvato dalla Camera dei deputati il 21 settembre 2006

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 settembre 2006*

ALLEGATO

EMENDAMENTI

*esaminati dalla 14^a Commissione permanente
con indicazione del relativo esito procedurale*

INDICE

Disegno di legge n. 1014:

- articolo 1	<i>Pag.</i>	3
- articolo 2	»	7
- articolo 3	»	8
- articolo 4	»	9
- articolo 5	»	10
- articolo 6	»	12
- articolo 7	»	13
- articolo 8	»	14
- articolo 9	»	16
- articolo 10	»	18
- articolo 11	»	26
- articolo 12	»	28
- articolo 14	»	32
- articolo 15	»	35
- articolo 16	»	39
- articolo 17	»	40
- articolo 19	»	41
- articolo 20	»	42
- articolo 22	»	43
- articolo 23	»	44
- articolo 24	»	45
- articolo 26	»	46

EMENDAMENTI**Art. 1.****1.1**

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dodici mesi» con le
seguenti: «diciotto mesi».*

1.2

ALLOCCA, TURIGLIATTO

Accolto

*Al comma 1, allegato A, sopprimere le seguenti parole: «2006/7/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla
gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva
76/160/CEE.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, allegato B, aggiungere, in
fine, le seguenti parole: «2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque
di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE.*

1.3

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «scada nei sei
mesi» con le seguenti: «scada nei dodici mesi».*

1.4

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS, ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «è ridotto a sei mesi» con le seguenti: «è ridotto a otto mesi».

1.5

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS, ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica» con le seguenti: «al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati».

1.6

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS, ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «quaranta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

1.7

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS, ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».

1.8

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS, ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

1.9

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «per i profili finanziari».

1.10

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

1.11

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

1.12

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

Al comma 6, sostituire le parole: «Entro tre anni» con le seguenti: «Entro quattro anni».

1.14

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

Sopprimere il comma 7.

1.13

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «quattro mesi» con le seguenti: «sei mesi».

1.15

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa» con le seguenti: «il Ministro per le politiche europee ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali ogni sei mesi informano».

1.16

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

Sopprimere il comma 9.

1.17

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

Art. 2.**2.1**

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

*Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole:
«150.000 euro» con le seguenti: «155.000 euro».*

2.2

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

*Al comma 1, lettera c), quarto periodo, sostituire le parole: «non in-
feriore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro» con le seguenti: «non
inferiore a 155 euro e non superiore a 155.000 euro».*

2.3

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «50 milioni di euro» con
le seguenti: «48 milioni di euro».*

Art. 3.

3.1

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro due anni» con le seguenti:
«entro diciotto mesi».*

Art. 4.**4.1**

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

4.2

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. «Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è aggiunto il seguente:

''2-bis. Le entrate derivanti dalle tariffe ai sensi del comma 1, qualora riferite all'attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, nonché di quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469''».

4.3

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «sono attribuite», aggiungere le seguenti: «in misura non inferiore al 50 per cento».

Art. 5.

5.1

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

5.2

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

5.3

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «diciotto mesi» con
le seguenti: «ventiquattro mesi».*

5.4

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

5.5

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

Al comma 2, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Fermo restando quanto disposto al comma 3, le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare».

Art. 6.

6.1

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «quaranta giorni»
con le seguenti: «sessanta giorni».*

6.2

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

Al comma 2 sopprimere le parole: «nuovi o».

Art. 7.**7.1**

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

*Al comma 1, capoverso «Art. 15-bis», comma 1, sostituire le parole:
«ogni sei mesi» con le seguenti: «ogni quattro mesi».*

7.2

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

*Al comma 1, capoverso «Art. 15-bis», comma 2, sostituire le parole:
«ogni sei mesi» con le seguenti: «ogni quattro mesi».*

7.3

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

*Al comma 1, capoverso «Art. 15-ter», comma 1, sostituire le parole:
«ogni tre mesi» con le seguenti: «ogni quattro mesi».*

Art. 8.**8.1**

SCALERA, MAGISTRELLI

Respinto*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Sono principi fondamentali, nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti comunitari di cui agli allegati alla presente legge in materia di «tutela e sicurezza del lavoro», i seguenti:

a) criteri generali per la promozione, l'indirizzo, il sostegno ed il controllo delle attività di prevenzione dei rischi lavorativi, ferma restando la legislazione dello Stato volta a tutelare in modo uniforme a livello nazionale il bene tutelato «tutela e sicurezza del lavoro», con particolare riguardo all'esercizio dei poteri sanzionatori;

b) possibilità per le regioni e le province autonome di introdurre, nell'ambito degli atti di recepimento di norme comunitarie incidenti sulla materia «tutela e sicurezza del lavoro» e per i singoli settori di intervento interessati, discipline applicative inerenti la promozione, l'indirizzo, il sostegno ed il controllo delle attività di prevenzione dei rischi lavorativi nel rispetto dei criteri generali di cui alla lettera a) e con contestuale salvaguardia degli obiettivi di protezione perseguiti nella medesima tutela della legislazione statale.

8.2

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS, ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle tutele risarcitorie».

8.3

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS, ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «interessati».

8.4

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «limiti e».

8.5

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle tutele risarcitorie».

8.6

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

Al comma 2, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «limiti e».

8.7

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: «severi» con le seguenti: «favorevoli ai cittadini tutelati».

Art. 9.**9.1**

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 26-bis», comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «5.000.000» con le seguenti: «6.000.000».

9.2

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 26-bis», comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «1.000.000» con le seguenti: «1.500.000».

9.3

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 26-bis», comma 1, lettera b), sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «tre anni».

9.4

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 26-bis», comma 1, lettera c), sostituire la parola: «cinquecento» con la seguente: «150».

9.5

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 26-bis», comma 1, lettera c), sostituire le parole: «vittima che ha subito i danni» con le seguenti: «vittima che ha subito esclusivamente danni».

Art. 10.**10.1**

D'AMICO, BENVENUTO, BARBOLINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», primo comma, lettera b), sostituire le parole: «alla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia» con le seguenti: «al Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob».

10.2

BENVENUTO, BARBOLINI, BONADONNA, D'AMICO, PEGORER, ROSSA, ROSSI Fernando, ROSSI Paolo, RUSSO SPENA, THALER AUSSERHOFER, TURANO

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «alla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia,» con le altre: «al Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob».

10.3

EUFEMI

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere, dopo le parole: «ai soggetti abilitati» le seguenti: «aventi i requisiti, anche patrimoniali, specificati nella direttiva 2004/39/CE,».

10.4

SILVESTRI

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «costituiti in forma di società per azioni».

10.30

EUFEMI

Respinto

Alla lettera c) sopprimere le seguenti parole: «costituiti in forma di società per azioni».

10.5

ENRIQUES

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», primo comma, lettera c), sostituire le parole: «costituiti in forma di società per azioni» con le seguenti: «sulla base di requisiti non più limitanti rispetto a quelli previsti dalla normativa comunitaria».

10.6

ALLOCCA, TURIGLIATTO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», lettera c), sostituire le parole: «costituiti in forma di società per azioni» con le seguenti: «aventi i requisiti, anche patrimoniali, specificati nella direttiva 2004/39/CE».

10.7

D'AMICO, BENVENUTO, BARBOLINI, GIRFATTI, VEGAS, BONFRISCO

Accolto

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», primo comma, lettera c), sostituire le parole: «, ferma restando» con le seguenti: «nonché, limitatamente al servizio di consulenza in materia di investimenti, alle persone fisiche in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob. Resta ferma».

10.8

BENVENUTO, BARBOLINI, BONADONNA, D'AMICO, PEGORER, ROSSA, ROSSI Fernando, ROSSI Paolo, RUSSO SPENA, THALER AUSSERHOFER, TURANO

Accolto

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «, ferma restando» con le seguenti: «nonché, limitatamente al servizio di consulenza in materia di

investimenti, alle persone fisiche in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob. Resta ferma».

10.31

EUFEMI

Accolto

Al comma 1, capoverso «art. 9-bis», primo comma, lettera c), sostituire le parole: “«ferma restando» con le seguenti: «nonché, limitatamente al servizio di consulenza in materia di investimenti, alle persone fisiche in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob. Resta ferma».

10.9

D'AMICO, BENVENUTO, BARBOLINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», primo comma, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) individuare, limitatamente alle imprese di investimento e ai mercati regolamentati, nella Consob, in coordinamento con la Banca d'Italia, l'autorità unica competente quale punto di contatto ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, terzo capoverso, della direttiva, ai fini della ricezione di richieste di informazioni e delle notifiche provenienti da autorità competenti di altri Stati membri dell'Unione europea».

10.10

BENVENUTO, BARBOLINI, BONADONNA, D'AMICO, PEGORER, ROSSA, ROSSI Fernando, ROSSI Paolo, RUSSO SPENA, THALER AUSSERHOFER, TURANO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) individuare, limitatamente alle imprese di investimento e ai mercati regolamentati nella Consob, in coordinamento con la Banca d'Italia, l'autorità unica competente quale punto di contatto ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, terzo capoverso, della direttiva, ai fini della ricezione di richieste di informazioni e delle notifiche provenienti da autorità competenti di altri Stati membri dell'Unione europea».

10.11

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS, ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, lettera g), sostituire le parole: «sentita la Banca d'Italia» con le seguenti: «d'intesa con la Banca d'Italia».

10.12

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS, ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, lettera h), alinea, sostituire le parole: «sentita la Banca d'Italia» con le seguenti: «d'intesa con la Banca d'Italia».

10.13

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS, ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, lettera h), numero 1), sostituire le parole: «nell'adottare misure organizzative e politiche di gestione dei conflitti» con le seguenti: «per gestire le situazioni di conflitto».

10.14

D'AMICO, BENVENUTO, BARBOLINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», primo comma, lettera h), numero 2), sostituire le parole: «rischiosità dei prodotti finanziari» con le seguenti: «rischiosità di ciascun tipo specifico di prodotti finanziari».

10.15

BENVENUTO, BARBOLINI, BONADONNA, D'AMICO, PEGORER, ROSSA, ROSSI Fernando, ROSSI Paolo, RUSSO SPENA, THALER AUSSERHOFER, TURANO

Respinto

Al comma 1, lettera h), punto 2), dopo le parole: «prodotti finanziari» inserire le seguenti: «individuati per generi, classi e tipologie.».

10.16

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS, ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, lettera h), numero 2), sostituire le parole: «può avvalersi della collaborazione» con le seguenti: «si avvale della collaborazione.».

10.17

D'AMICO, BENVENUTO, BARBOLINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», primo comma, lettera i), sostituire le parole: «stabilire con proprio regolamento i criteri di funzionamento dei sistemi stessi» con le seguenti: «vigilare sul rispetto di tale disciplina da parte dei gestori.».

10.18

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS, ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, lettera l), alinea, sostituire le parole: «sentita la Banca d'Italia» con le seguenti: «d'intesa con la Banca d'Italia.».

10.19

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS, ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, lettera m), dopo le parole: «conferire alla Consob» aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Banca d'Italia».

10.20

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS, ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, lettera n), dopo le parole: «prevedere che la Consob» aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Banca d'Italia».

10.21

D'AMICO, BENVENUTO, BARBOLINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», primo comma, sostituire la lettera o) con la seguente:

«o) conferire alla Banca d'Italia e alla Consob, secondo le rispettive competenze, il potere di disciplinare, in conformità alla direttiva, le condizioni in base alle quali consentire l'effettivo esercizio del diritto di accesso e di designazione dei sistemi di compensazione, garanzia e regolamento degli Stati membri ai sensi degli articoli 34, 35 e 46 della direttiva».

10.22

BENVENUTO, BARBOLINI, BONADONNA, D'AMICO, PEGORER, ROSSA, ROSSI Fernando, ROSSI Paolo, RUSSO SPENA, THALER AUSSERHOFER, TURANO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:

«o) conferire alla Banca d'Italia e alla Consob, secondo le rispettive competenze, il potere di disciplinare, in conformità con la direttiva, le

condizioni in base alle quali consentire l'effettivo esercizio del diritto di accesso ai e di designazione dei sistemi di compensazione, garanzia e regolamento degli Stati membri ai sensi degli articoli 34, 35 e 46 della direttiva».

10.23

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS, ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art.9-bis», comma 1, lettera t) sostituire le parole: «2.500» con le seguenti: «3.000».

10.24

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS, ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art.9-bis», comma 1, lettera t) sostituire le parole: «250.000» con le seguenti: «300.000».

10.25

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, capoverso «Art.9-bis», ivi richiamato, sopprimere il capoverso 2.

10.26

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS, ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art.9-bis», comma 2, sostituire le parole: «Entro due anni» con le seguenti: «Entro tre anni».

10.27

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

*Al comma 2, sostituire le parole: «fino al 31 gennaio 2007» con le
seguenti: «fino al 28 febbraio 2007».*

10.28

EUFEMI, GIRFATTI

Respinto

Sopprimere il comma 6.

10.29

EUFEMI, GIRFATTI

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

*«6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1 della legge
n. 262 del 28 dicembre 2005, sono prorogate di sei mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge».*

Art. 11.

11.2

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

Stralciare l'articolo.

11.1

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

11.3

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per motivi di studio e di ricerca scientifica da almeno due anni».

11.4

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per motivi di studio e di ricerca scientifica».

11.5

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da almeno due
anni».*

Art. 12.

12.3

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Respinto

Stralciare l'articolo.

12.1

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

12.2

STIFFONI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

12.4

STIFFONI

Respinto

*Sostituire le parole da: «anche i seguenti» fino a fine articolo con le
seguenti: «i principi che animano la disciplina italiana in materia di emi-
grazione attualmente in vigore».*

12.5

PASTORE, STIFFONI

Accolto

Sopprimere la lettera a).

12.6

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI, STIFFONI

Accolto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

12.7

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) accertare che allo straniero richiedente asilo sia effettivamente impedito nel proprio Paese d'origine l'esercizio dei diritti civili e politici, nonché delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana».

12.8

STIFFONI

Precluso

Al comma a), sostituire le parole: «aderenti al disposto dell'articolo 10 della Costituzione» con le seguenti: «adeguate a mantenere in equilibrio il sistema sociale e lavorativo».

12.9

STIFFONI

Precluso

Al comma a), sostituire le parole: «aderenti al disposto dell'articolo 10 della Costituzione» con le seguenti: «compatibili con il livello di efficienza del sistema giudiziario italiano».

12.10

STIFFONI

Precluso

Al comma a), sostituire la parola: «10» con la seguente: «1».

12.11

STIFFONI

Respinto

Sopprimere la lettera b).

12.12

STIFFONI

Respinto

Alla lettera b), sopprimere le parole da: «, salvo» a: «richiedente».

12.13

STIFFONI

Respinto

Alla lettera b), sostituire le parole: «nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente» con le seguenti: «in base a considerazioni internazionalmente riconosciute».

12.14

SILVESTRI

Respinto

Al comma 1 lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «Tra i gravi motivi sono inclusi quelli relativi alla discriminazione e alla repressione di orientamenti e di pratiche sessuali.».

12.15

ALLOCCA, TURIGLIATTO, BOCCIA Maria Luisa, DI LELLO FINUOLI, VANO

Respinto

Al comma 1 dopo la lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti:

«b-bis) precisare che la nozione di ordine pubblico di cui al considerando n.12 della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 10 dicembre 2005, non comprende l'ipotesi di condanna non definitiva, né quella di condanna, ancorché irrevocabile, per contravvenzioni o per delitti diversi da quelli di cui agli articoli 380, 381, 384, del codice di procedura penale;

«b-ter) prevedere che, per quanto riguarda gli onorari dei difensori dei richiedenti e le altre spese relative alla prestazione di assistenza e/o rappresentanza legali gratuite, il trattamento concesso ai richiedenti non

sia meno favorevole di quello di norma concesso ai cittadini italiani, ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

«*b*-quater) prevedere che le norme in materia di arresto di cui all'articolo 18 della direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 10 dicembre 2005, si estendono all'arresto obbligatorio in flagranza di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, all'arresto facoltativo in flagranza di cui all'articolo 381 ed al fermo di indiziato di delitto di cui all'articolo 384 del medesimo codice».

Art. 14.**14.1**

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 3», comma 1, sostituire le parole: «da euro 3.000 a euro 18.000» con le seguenti: «da euro 3.500 a euro 15.000».

14.2

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 3», comma 2, sostituire le parole: «da euro 1.000 a euro 6.000» con le seguenti: «da euro 1.500 a euro 5.000».

14.3

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire le parole: «da euro 2.000 a euro 12.000» con le seguenti: «da euro 2.500 a euro 10.000».

14.4

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 3», comma 4, sostituire le parole: «da euro 500 a euro 3.000» con le seguenti: «da euro 1.000 a euro 5.000».

14.5

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 3», comma 4, sostituire le parole: «di almeno 40 carcasse» con le seguenti: «di almeno 50 carcasse».

14.6

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 3», comma 4, sostituire le parole: «del 5 per cento» con le seguenti: «del 3 per cento».

14.7

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

Al comma 2, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, sostituire le parole: «da euro 6.000 a euro 36.000» con le seguenti: «da euro 8.000 a euro 40.000».

14.8

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

Al comma 2, capoverso «Art. 3-bis», comma 2, sostituire le parole: «da euro 1.000 a euro 6.000» con le seguenti: «da euro 1.500 a euro 8.000».

14.9

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

*Al comma 2, capoverso «Art. 3-bis», comma 4, sostituire le parole:
«da euro 500 a euro 3.000» con le seguenti: «da euro 1.000 a euro 5.000».*

Art. 15.**15.1**

SILVESTRI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, fermo restando» fino alla fine del comma.

15.2

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS, ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «sottoposta ad eventuali» «aggiungere le seguenti: «prescrizioni e».

15.0.1

SILVESTRI, DE PETRIS

Ritirato

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Attuazione della direttiva 98/95/CE in materia di condizioni di commercializzazione di sementi associate con specifici habitat naturali e minacciate dall'erosione genetica)

1. L'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:

«Art. 19-bis. - 1. Al fine di promuovere la conservazione *in situ* e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede all'istituzione di un apposito registro nazionale nel quale sono iscritte, su richiesta delle regioni, di altri enti pubblici, di istituzioni scientifiche, organizzazioni sociali, associazioni e singoli cittadini, previa valutazione dell'effettiva unicità, le "varietà da conservazione", come definite al comma 2.

2. Si intendono per "varietà da conservazione" le varietà, le popolazioni, gli ecotipi, i cloni e le *cultivar* di interesse agricolo relativi alle seguenti specie di piante:

a) autoctone e non autoctone, mai iscritte in altri registri nazionali, purchè integrate si da almeno cinquanta anni negli agroecosistemi locali;

b) non più iscritte ad alcun registro, purché minacciate da erosione genetica;

c) non più coltivate sul territorio nazionale e conservate presso orti botanici, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private e centri di ricerca, per le quali sussiste un interesse economico, scientifico, culturale, o paesaggistico a favorirne la reintroduzione.

3. Il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali tutela il patrimonio agrario costituito dalle risorse genetiche delle piante di cui al comma 2 ed assicura che i benefici derivati dalla loro riproduzione siano attribuiti alle comunità locali che ne hanno curato la conservazione, come previsto dalla Convenzione internazionale sulla biodiversità ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124.

4. L'iscrizione delle "varietà da conservazione" nel registro di cui al comma 1 è gratuita e esentata dall'obbligo di esame ufficiale, anche sulla base di adeguata considerazione dei risultati di valutazioni non ufficiali, delle conoscenze acquisite dagli agricoltori nell'esperienza pratica della coltivazione, della riproduzione e dell'impiego. Ai fini dell'iscrizione si può disporre altresì la deroga alle condizioni di omogeneità, stabilità e differenziabilità previste dall'articolo 19.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo l'iscrizione delle "varietà da conservazione" nel registro di cui al comma 1 è disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e dalla legge 20 aprile 1976, n. 195.

6. Ai produttori agricoli residenti nei luoghi dove le "varietà da conservazione" hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche o che provvedano al loro recupero e mantenimento, è riconosciuto il diritto alla vendita diretta in ambito locale di modiche quantità di sementi o materiali da propagazione relativi a tali varietà, qualora prodotti nella azienda condotta. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali stabilisce, con proprio provvedimento, le modalità per l'esercizio di tale diritto.

7. Il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali può definire, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adeguate restrizioni quantitative ed eventuali deroghe ai fini dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 19 nel caso di coltivazione e commercializzazione di sementi di specie e varietà prive di valore intrinseco per la produzione vegetale, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

8. Sono escluse dal campo di applicazione del presente articolo le varietà geneticamente modificate, come definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212. È altresì vietato l'uso delle "varietà

da conservazione” e di ogni loro parte o componente per la costituzione di varietà geneticamente modificate».

15.0.2

SILVESTRI, DE PETRIS, PECORARO SCANIO

Respinto

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifica al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità»)

1. Ai fini della corretta applicazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, i commi 1, 3 e 4 dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sono soppressi.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede a definire i criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti e degli incentivi pubblici di cui alla citata direttiva 2001/77/CE, assicurandone l'esclusiva destinazione alle fonti energetiche rinnovabili di cui all'articolo 2 della medesima direttiva 2001/77/CE».

15.0.3

SODANO, ALLOCCA, TURIGLIATTO

Respinto

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Applicazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)

1. Ai fini della corretta applicazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, i finanziamenti e gli incentivi pubblici di cui alla citata direttiva sono concedibili

esclusivamente per la produzione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, come definite dall'articolo 2 della medesima direttiva».

15.0.4 (già 6.0.1)

FERRANTE, PIGLIONICA, RONCHI, BELLINI, MOLINARI, BRUNO, SODANO, CONFALONIERI, BARBATO, ROSSI Paolo, BANTI, DE PETRIS, RUBINATO, BOSONE, DONATI, MONGIELLO, IOVENE, BRUTTI Paolo, ROSSA, BARBIERI

Respinto

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente

Art. 6-bis.

(Incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili secondo la corretta definizione della direttiva europea 2001/77/CE)

Dalla entrata in vigore della presente legge i finanziamenti e gli incentivi pubblici sono concedibili esclusivamente per la produzione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, così come definite dall'articolo 2 della Direttiva Europea 2001/77/CE.

Art. 16.

16.1

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «sentiti i Ministri» con le
seguenti: «di concerto con i Ministri».*

16.2

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

Al comma 1, lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.

Art. 17.**17.1**

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «entro diciotto mesi» con le
seguenti: «entro dodici mesi».*

17.2

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «entro diciotto mesi» con le
seguenti: «entro dodici mesi».*

17.3

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «tutela della salute» inserire
le seguenti: «e della sicurezza pubblica».*

Art. 19.**19.1**

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

*Al comma 1, capoverso «Art. 144-bis», comma 4, sostituire le parole:
«può avvalersi» con le seguenti: «si avvale».*

19.2

BENVENUTO, BARBOLINI

Respinto

*Al comma 1, sub Art. 144-bis, aggiungere, in fine, il seguente
comma:*

«6-bis. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, previdenziale, assicurativa e di sistemi di pagamento e le competenze delle autorità indipendenti di settore, che continuano a svolgere le funzioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del citato regolamento (CE) n. 2006/2004».

19.3

BENVENUTO, BARBOLINI

Ritirato

*Al comma 1, sub Art. 144-bis, aggiungere, in fine, il seguente
comma:*

«6-bis. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e di sistemi di pagamento e le competenze delle autorità indipendenti di settore, che continuano a svolgere le funzioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del citato regolamento (CE) n. 2006/2004».

Art. 20.**20.1**

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

*Al comma 3, sostituire le parole: «da euro 500 a euro 10.000» con le
seguenti: «da euro 1.000 a euro 10.000».*

20.2

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «anche avvalen-
dosi» con le seguenti: «che si avvale».*

20.0.1

EUFEMI

Ritirato

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

*(Trasformazione del Centro nazionale di informazione
e documentazione europea)*

1. Il Centro nazionale di informazione e documentazione europea (CIDE), previsto dalla legge 23 giugno 2000, n. 178, e successive modificazioni, nella forma giuridica di Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), alla scadenza del contratto istitutivo del GEIE opererà nella forma giuridica e con le modalità che saranno stabilite dal Governo in funzione della nuova intesa che il Governo è autorizzato a stipulare con la Commissione europea. A tale fine il Governo continua ad avvalersi dello stanziamento previsto all'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 178 del 2000, e successive modificazioni».

Art. 22.

22.1

VALPIANA, ALLOCCA, TURIGLIATTO

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

Art. 23.**23.1**

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «Ministro del lavoro e della previdenza sociale» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dello sviluppo economico».

23.2

TURIGLIATTO, ALLOCCA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 14», sostituire le parole da: «garantisce il coinvolgimento» fino alla fine con le seguenti: «al fine di mantenere i livelli occupazionali e salariali presenti, garantisce la partecipazione dei soggetti sociali, anche a mezzo di opportune forme di concertazione, che assicurino, con il coinvolgimento dell'ENAC, l'applicazione delle misure di protezione sociale previste dalla normativa vigente, privilegiando il reimpiego del personale in attività analoghe che richiedono il possesso di particolari requisiti professionali e di sicurezza da parte del personale ad-

Art. 24.

24.1

BONFRISCO, CASOLI, GENTILE, MALAN, PICCIONI, SELVA, STRANO, VEGAS,
ZICCONI, MORSELLI, GIRFATTI

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «Con cadenza semestrale» con le seguenti: «Con cadenza trimestrale».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «nei sei mesi immediatamente precedenti» con le seguenti: «nei tre mesi immediatamente precedenti».

Art. 26.**26.0.1**

SILVESTRI

Ritirato

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Ripristino di termini previsti a tutela degli animali nei giardini zoologici e negli allevamenti)

1. Il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 192, Disposizioni correttive del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici, è abrogato.

2. Il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 18 gennaio 2006, Modifica all'allegato 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici, è abrogato.

3. L'articolo 12-*bis* del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla medesima data riacquistano efficacia le disposizioni di cui ai numeri 19 e 22 dell'Allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge.

4. L'articolo 39-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla medesima data riacquistano efficacia le disposizioni di cui al numero 22 dell'Allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge».
